



**NUOVO PERCORSO DI FORMAZIONE E
PERIODO ANNUALE DI PROVA IN SERVIZIO
A.S. 2022/23**

PERSONALE DOCENTE

DI COSA PARLEREMO...



PARTE NORMATIVA

- **Chi deve svolgerlo**
- **Chi non deve svolgerlo (casi particolari)**
- **Percorso per i neoassunti a tempo indeterminato o per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo**
- **Percorso per assunti a tempo determinato su posti di sostegno (I fascia GPS)**
- **Percorso per assunti a tempo determinato dal concorso straordinario bis**
- **Requisiti obbligatori: servizio e formazione (anche con contratto part time)**
- **Rinvio o esito negativo: differenze**

STATUS GIURIDICO

- **Diritti e doveri: cenni**

MOBILITA'

- **Vincoli trasferimenti/passaggi e assegnazioni provvisorie**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



- **Nota ministeriale n. 30998 del 25 agosto 2022;**
- **Decreto ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022;**
- **Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con modificazioni dalla **L. 29 giugno 2022, n. 79** (regolamentazione del nuovo percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo che **introduce un «test finale»** - art. 44, comma 1, lett. G - che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione);
- **Articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59** (come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79);
- **Decreto ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015;**
- **Articolo 1, commi 115-120, della legge 13 luglio 2015, n. 107;**
- **Artt. 437-440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (per le parti non modificate dalla legge n.107/2015).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Il Decreto ministeriale **n. 226 del 16 agosto 2022** recepisce le modifiche introdotte dal **Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con modificazioni dalla **L. 29 giugno 2022, n. 79**:

- ✓ **rispetto** al percorso di formazione e prova dell'a.s. 2021/22 inserisce un'ulteriore prova ai fini della conferma in ruolo sotto forma di **“test”**, che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione.

Secondo il Ministero, **con una interpretazione che la UIL Scuola non ha condiviso**, il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, che comprende il “test finale”, si applica **“al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023”**.

In pratica il nuovo percorso si applica a tutti i docenti che, **a qualunque titolo**, dovranno svolgere il percorso di formazione e prova nell'a.s. 2022/23.

NUOVO PERCORSO CHI DEVE SVOLGERLO



Secondo le indicazioni ministeriali il nuovo percorso di formazione e di prova si applica **a tutti i docenti** che nell'a.s. 2022/23 dovranno svolgere l'anno di prova ovvero:

- ✓ assunti in ruolo a tempo indeterminato a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- ✓ assunti in ruolo a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- ✓ assunti in ruolo a tempo indeterminato negli anni precedenti che abbiano avuto la valutazione negativa del percorso per cui devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- ✓ che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo (es. da infanzia a primaria o dal I al II grado e viceversa);
- ✓ nominati a tempo determinato sui posti di sostegno dalla I fascia delle GPS (*procedura straordinaria finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59 comma 4 del DL 73/21 come modificato dal «Decreto Milleproroghe 2022» - Legge n. 15/2022*);
- ✓ nominati a tempo determinato sulle classi di concorso di scuola di I e II grado dal c.d. concorso straordinario bis (*procedura finalizzata al ruolo ai sensi dell'art. 59 comma 9 bis del DL 73/21*).

NUOVO PERCORSO CHI NON DEVE SVOLGERLO



Non sono sottoposti al percorso di formazione e prova i docenti:

- **che all'interno del medesimo ruolo**, hanno svolto e superato l'anno di formazione e prova su posto di sostegno e hanno ottenuto trasferimento su posto comune o viceversa l'1/9/2022;
- che hanno ottenuto un **passaggio di ruolo** ritornando nella classe di concorso o posto di precedente titolarità l'1/9/22;
- che hanno ottenuto un **passaggio di cattedra** l'1/9/22;
- **già immessi in ruolo con riserva** che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti in ruolo per il medesimo grado l'1/9/22;
- che hanno ottenuto una **nuova immissione in ruolo nello stesso ruolo ma in altra classe di concorso o altra tipologia di posto** l'1/9/22.

PERCORSO PER: NEO-ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO O PER CHI HA OTTENUTO UN PASSAGGIO DI RUOLO

Docenti neo-assunti a tempo indeterminato a qualunque titolo o che abbiano ottenuto un passaggio di ruolo:

- Hanno un contratto a tempo indeterminato (i docenti neo assunti hanno decorrenza giuridica ed economica l'1/9/22);
- Sono in servizio dal 1° settembre con titolarità nella scuola assegnata;
- Svolgono il periodo di formazione e prova (180/120 gg di servizio, 50 ore di formazione, **“test finale”** che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione);

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio sono confermati in ruolo nella scuola assegnata (o ottenuta con il passaggio di ruolo);

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio effettuano un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

NOTA BENE:

- ***I neo immessi in ruolo: non sono obbligati a presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede «definitiva»;***
- ***I neo immessi in ruolo e chi ha ottenuto un passaggio di ruolo: sono inseriti, a seguito di assunzione/passaggio (anche se non sono ancora confermati in ruolo), nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del perdente posto e il primo anno sono inseriti in «coda». Possono eventualmente far valere le precedenza (es. legge 104/92) ai fini dell'esclusione dalla suddetta graduatoria (vedere art. 13 commi 1 e 2 CCNI mobilità).***

PERCORSO PER: ASSUNTI SU POSTI DI SOSTEGNO (I FASCIA GPS)

Docenti assunti su posti di sostegno da I fascia GPS (art. 59 comma 4 DL 73/2021, come modificato dal «Decreto Milleproroghe 2022" - Legge n. 15/2022»)

- Sono in servizio con **contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo** fino al 31.08.2023 (*si applica per loro la disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. - Permessi, malattia etc...;*);
- Svolgono il periodo di formazione e prova (180/120 gg di servizio, 50 ore di formazione, **“test finale”** che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione);

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova sostengono una **prova disciplinare orale** (*secondo quadri di riferimento predisposti dalla apposita commissione nazionale per la valutazione della prova disciplinare*).

In caso di superamento della prova orale sono confermati in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/22 ed economica 01/09/2023 con titolarità nella medesima sede.

...ASSUNTI SU POSTI DI SOSTEGNO (I FASCIA GPS)



Rinvio del percorso di prova: per giustificati motivi normativamente previsti (es. maternità, dottorato ecc.), comporta la conferma del docente nella medesima sede, attraverso un nuovo contratto a tempo determinato della medesima tipologia e lo svolgimento del periodo di prova.

Mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio: in questo caso il docente è confermato nella medesima sede, attraverso un nuovo contratto a tempo determinato della medesima tipologia, ed effettua un secondo percorso di formazione e di prova, **non ulteriormente rinnovabile**.

Esito negativo della prova disciplinare: comporta invece la **decadenza** dalla procedura e l'impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato (in questo caso il docente resta comunque a pieno titolo nelle GPS di I fascia per le supplenze).

PERCORSO PER: ASSUNTI DAL CONCORSO STRAORDINARIO BIS

Docenti assunti dal concorso straordinario bis (art. 59 comma 9 bis dl 73/2021 - classi di concorso I e II grado)

- Sono in servizio con contratto di supplenza al 31.08.2023 (*ciò comporta l'applicazione della disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. - Permessi, malattia etc...*).
- Svolgono il periodo di formazione e prova (180/120 gg di servizio, 50 ore di formazione, **“test finale”** che si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione);
- Svolgono il percorso con l'università di 40 ore di attività formative (che equivalgono a 5 crediti formativi universitari - CFU - con prova conclusiva consistente in un esame orale che verifica le competenze acquisite (senza attribuzione di voto ma con il rilascio di un attestato di frequenza).
- All'esito positivo del percorso svolto all'università (che prevede il superamento dell'esame finale orale) e a seguito del superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova sono confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2023 nella scuola assegnata.

Rinvio del percorso di prova: per giustificati motivi normativamente previsti (es. maternità, dottorato ecc.), comporta la conferma del docente nella medesima sede, attraverso un nuovo contratto a tempo determinato della medesima tipologia e lo svolgimento del periodo di prova.

Mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio: il docente è confermato nella medesima sede, attraverso un nuovo contratto a tempo determinato della medesima tipologia, ed effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

Mancato superamento della prova conclusiva del percorso universitario: comporta la **decadenza dalla procedura**, per cui il contratto non può essere trasformato a tempo indeterminato. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

REQUISITI OBBLIGATORI

SERVIZIO E FORMAZIONE



- **180 giorni di servizio** di cui **120 giorni di attività didattica**. Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di servizio del docente neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione.
- **Formazione in presenza o online** (*incontri iniziali e finali e laboratori formativi*). Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico - Direttore di Corso della scuola Polo con documento da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di Valutazione.

REQUISITI OBBLIGATORI DOCENTI IN PART TIME



- ✓ Il personale (compreso quello assunto con art. 59 commi 4 e 9bis) può chiedere di costituire il suo rapporto di lavoro a tempo parziale all'atto dell'assunzione.
- ✓ I 180 gg. di servizio e i 120 gg. di attività didattica sono proporzionalmente ridotti (indipendentemente se in part time orizzontale - servizio di tutti i giorni settimanali ma con un orario inferiore alla cattedra o posto - oppure in part time verticale - servizio di alcuni giorni settimanali con un orario inferiore alla cattedra o posto).

Esempi:

- Docente della scuola secondaria in regime di part-time per 9 ore settimanali articolate in 3 giorni: dovrà svolgere 90 dei 180 gg. previsti e 60 dei 120 previsti.
- Docente della scuola secondaria in regime di part-time per 12 ore settimanali: dovrà svolgere 120 dei 180 giorni previsti e 80 dei 120 giorni previsti.

Attenzione: le 50 ore di formazione **non sono invece riproporzionate** in caso di part time

SERVIZIO

COSA RIENTRA NEI 180 GG.



Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio. Sono altresì inclusi:

- ✓ la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato;
- ✓ tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
- ✓ il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica;
- ✓ i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc.);
- ✓ i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento;
- ✓ il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze;
- ✓ il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità;
- ✓ il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
- ✓ il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979);
- ✓ i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

SERVIZIO

COSA NON RIENTRA NEI 180 GG.

Nei centottanta giorni non sono computati:

- ✓ i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova);
- ✓ le vacanze estive;
- ✓ i periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001;
- ✓ i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

Nei centoventi giorni sono considerati esclusivamente i giorni effettivi di lezione.

- **Sono compresi** anche i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali, anche se svolte durante giorni in cui non c'è lezione (*es. nel giorno libero o in periodi di sospensione delle attività didattiche*).
- **Sono invece da escludere** tutti i giorni in cui il docente non è presente a scuola o comunque non impegnato in attività didattiche, collegiali o progettuali (*sono pertanto esclusi i periodi di sospensione delle lezioni, festivi, ecc.*).

RINVIO DELL'ANNO DI PROVA E FORMAZIONE (ANCHE PER PIÙ ANNI)

- C.M. 219/75: la prova ..."*è prorogata, qualora non si siano prestati almeno 180 giorni di servizio [di cui 120 di attività didattica], anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi...*"
- Nota ministero n. 39 del 28 maggio 2001: «*Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni [180 di cui 120 di attività didattica], può avvenire più volte senza limitazioni*».

Pertanto, se il docente nell'anno scolastico di riferimento non ha prestato 180 giorni di cui 120 di effettivo servizio, o non abbia svolto la prevista attività formativa, *in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi (es. maternità, malattia, dottorato di ricerca ecc.)*, proroga la prova di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico, *e anche per più anni* (Per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento - al quale la motivazione del provvedimento deve richiamarsi - della mancata prestazione del servizio per almeno 180/120 giorni nell'anno scolastico o del mancato svolgimento della prevista attività formativa).

ESITO NEGATIVO

NOTA MINISTERIALE N. 30998 / 2022

D.M. N. 226/2022



L'esito negativo dell'anno di prova è fattispecie diversa rispetto al «rinvio» dell'anno di prova

- In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, **che presuppone aver svolto tutti i giorni di servizio richiesti e portato a termine anche la formazione prevista**, il docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

Nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente (*DM 850 - art. 14*).

Se al termine del secondo anno la prova dovesse avere ancora esito sfavorevole, l'interessato sarà dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza.

Nota bene: per i docenti assunti a tempo determinato con art. 59 commi 4 e 9 bis, bisogna far riferimento anche all'eventuale decadenza dalla procedura se non si supera il colloquio con la commissione esterna (comma 4) e l'esame finale all'Università (comma 9bis).

STATUS GIURIDICO DIRITTI

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO



C.C.N.L. 2006-09

- **Art. 12: Congedi parentali**
- **Artt. 13 e 19: Ferie**
- **Art. 14: Festività**
- **Artt. 15 e 19: Permessi retribuiti e non retribuiti**
- **Art. 16: Permessi brevi**
- **Art. 17 e 19: Assenze per malattia**
- **Art. 18: Aspettative**
- **Art. 20: Infortunio sul lavoro**

CONGEDO PARENTALE

D.LGS. N. 105 / 2022 - ART. 12 CCNL 2006-09

(IN VIGORE DAL 13 AGOSTO)

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa):

- ✓ Spetta anche al personale a tempo determinato assunto con art. 59 comma 4 e 9 bis.
- ✓ Con un preavviso di almeno 15 gg. o entro 48 ore nei casi più urgenti.

Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento:

- **Alla madre:** spettano massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, sempre nel limite però dei 10/11 mesi complessivi per entrambi i genitori (es. 6 mesi la madre e 4 mesi il padre. Attenzione: Ma se il padre prende i 7 mesi, alla madre ne resterebbero 4 (e non 6) perché non è comunque possibile superare gli 11 mesi complessivi).
- **Al padre:** spettano massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, sempre però nel limite dei 10/11 mesi complessivi per entrambi i genitori (es. se la madre fruisce di 6 mesi il padre può arrivare al massimo a 5 mesi e non 6 perché non è comunque possibile superare gli 11 mesi complessivi).

CONGEDO PARENTALE

D.LGS. N. 105 / 2022 - ART. 12 CCNL 2006-09

(IN VIGORE DAL 13 AGOSTO)

All'interno dei **10/11 mesi complessivi sono retribuiti 9 mesi:**

- ✓ **La madre:** fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) ha diritto un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore.
- ✓ **Il padre:** fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore.
- ✓ **Entrambi i genitori:** hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo **indennizzabile al 30% della retribuzione** della durata complessiva di 3 mesi.
- ✓ Resta ovviamente ferma la **retribuzione al 100% per i primi 30 giorni complessivi** fruiti da entrambi i genitori (per cui sono 9 mesi retribuiti di cui un mese al 100% e 8 mesi al 30%).
- ✓ Per i periodi di **congedo parentale ulteriori ai 9 mesi (fino al raggiungimento massimo dei mesi complessivi utilizzabili ovvero 10/11)** indennizzabili per entrambi i genitori, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), **un'indennità pari al 30% della retribuzione**, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
- ✓ Tutti i periodi, **compresi quelli eventualmente non retribuiti**, si computano nella anzianità di servizio.

RIPOSI GIORNALIERI (ALLATTAMENTO) ART. 12 CCNL 2006-09



- Spettano anche al personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 59 comma 4 e 9 bis.
- Spettano **fino al primo anno di vita del bambino** o entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento.
- Spettano:
 - ✓ **due ore al giorno** di riposo, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere;
 - ✓ **un'ora**, se l'orario è inferiore a sei.
- I riposi **raddoppiano** in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.
- **Il padre**
 - ✓ può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi.
 - ✓ Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.

MALATTIA DEL BAMBINO

ART. 12 CCNL 2006-09

- Spetta anche al personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 59 comma 4 o 9 bis.
- Da poter fruire solo alternativamente tra padre e madre.
- È necessario il certificato di uno specialista convenzionato con il SSN.
- Illimitata nei **primi 3 anni di vita del bambino**:
 - ✓ **I primi 30 gg.** di ciascun anno di vita del bambino (non solare o scolastico!) sono retribuiti per intero
 - ✓ **Se si superano i 30 gg.** (sempre in ciascun anno di vita del bambino) la malattia è illimitata ma senza retribuzione.
- **Tra i 4 e gli 8 anni del bambino spettano 5 giorni al padre e 5 giorni alla madre** (in ciascun anno dai 4 agli 8 anni) senza alcuna retribuzione.
- Tutti i periodi, **compresi quelli eventualmente non retribuiti**, si computano nella anzianità di servizio.

FERIE

I docenti hanno diritto a:

- ✓ **30 giorni di ferie** se hanno un'anzianità di servizio inferiore a 3 anni a qualunque titolo prestato
- ✓ **32 giorni di ferie** se hanno un'anzianità di servizio superiore a 3 anni a qualunque titolo prestato (es. *il docente assunto con art. 59 comma 4 DL 73/2021 che ha 4 anni di servizio a tempo determinato avrà 32 giorni di ferie da fruire entro il 31/8*).

Le ferie sono fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. *vacanze di Pasqua-Natale, nei periodi dal 1 settembre fino quando cominciano le lezioni o nei periodi dal termine delle lezioni al 30/6, se il docente non è impegnato in attività di valutazione o collegiale, e nei mesi di luglio e agosto*).

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l'Amministrazione **ovvero non è possibile pagare un sostituto per la sostituzione del richiedente il permesso** .

NOTA BENE: *per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, "come" permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l'Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.*

PERMESSI BREVI



Ore di permesso in un anno scolastico:

- ✓ **I e II grado:** fino a **18 ore**
- ✓ **Scuola primaria:** fino a **24 ore**
- ✓ **Scuola dell'infanzia:** fino a **25 ore**

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (se si hanno 3 ore di lezione si può chiedere 1 ora di permesso. Con 5 ore di lezione si potrà al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).

- ✓ Sono attribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per esigenze personali e a domanda sia al personale a tempo indeterminato che nominato con l'art. 59 commi 4 e 9bis
- ✓ Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate **entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso**, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
- ✓ Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

PERMESSI

RETRIBUITI E NON RETRIBUITI

(ARTT. 15 E 19 C.C.N.L. 2006-09)



Il docente con contratto tempo determinato finalizzato al ruolo art. 59 (comma 4 e 9 bis) ha diritto a:

- ✓ 6 giorni di permesso **non retribuiti** per motivi personali o familiari;
- ✓ 8 giorni di permesso **non retribuiti** per concorsi o esami (compresi quelli per il viaggio);
- ✓ 15 giorni consecutivi di permesso retribuiti per matrimonio (quando l'evento avviene all'interno del periodo di nomina);
- ✓ 3 giorni (anche non consecutivi) di permesso retribuiti per ogni evento luttuoso (*per parenti fino al II grado e affini fino al I grado*).
- ✓ 3 giorni al mese legge 104/92.

Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto a:

- ✓ 3 giorni di permesso **retribuiti** per motivi personali o familiari + 6 giorni di ferie da utilizzare per gli stessi motivi;
- ✓ 8 giorni di permesso **retribuiti** per concorsi o esami (compresi quelli per il viaggio);
- ✓ 15 giorni consecutivi di permesso retribuiti per matrimonio;
- ✓ 3 giorni (anche non consecutivi) di permesso retribuiti per ogni evento luttuoso (*per parenti fino al II grado e affini fino al I grado*).
- ✓ 3 giorni al mese legge 104/92.

MALATTIA

(ARTT. 17 E 19 C.C.N.L. 2006-09)



Il docente con contratto tempo determinato finalizzato al ruolo art. 59 (comma 4 e 9 bis) ha diritto a:

✓ **9 mesi** in un triennio scolastico

In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:

- ✓ per intero nel primo mese di assenza;
- ✓ al 50% nel secondo e terzo mese (*senza interruzione dell'anzianità di servizio*);
- ✓ per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto a:

- ✓ **18 mesi di malattia (con diritto alla conservazione del posto)** che vanno calcolati sommando, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

TRATTAMENTO ECONOMICO:

- ✓ **per i primi 9 mesi:** intera retribuzione, con esclusione di ogni compenso accessorio;
- ✓ **per i successivi 3 mesi:** 90% della retribuzione;
- ✓ **per gli ultimi 6 mesi:** 50% della retribuzione.

*Particolari disposizioni sono contenute negli artt. 17 e 20 del CCNL 2006-09 per le assenze dovute a **gravi patologie, causa di servizio e infortunio sul lavoro.***

STATUS GIURIDICO DOVERI

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO



C.C.N.L. 2006-09

- **Art. 26: Funzione docente**
- **Art. 27: Profilo professionale docente**
- **Art. 28: Attività di insegnamento**
- **Art. 29: Attività funzionale all'insegnamento**

T.U. 297/94 *

- **Art. 508**

D.Lgs 165/01 *

- **Art. 53**

Attività incompatibili con la funzione docente

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

(ART. 28 C.C.N.L. 2006-09)



L'attività di insegnamento si svolge in non meno di cinque giornate settimanali:

- ✓ 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia;
- ✓ 22 ore settimanali nella scuola primaria. Alle 22 ore settimanali vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni;
- ✓ 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica.

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (ART. 28 C.C.N.L. 2006-09)



40 ore consigli di classe

partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, in modo tale da prevedere un impegno individuale fino a 40 ore annue.

40 ore collegi dei docenti e sue articolazione

partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l'attività di programmazione di inizio e fine d'anno;

informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nella scuola materna e nei convitti.

NOTA BENE: nelle 40+ 40 ore rientrano anche le riunioni che si svolgono dal 1° settembre fino all'inizio delle lezioni. Solo le ore eccedenti le 40 stabilite per i collegi docenti sono retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera "d"), con il compenso orario di € 17,50.

ATTIVITÀ INDIVIDUALI E ATTIVITÀ OBBLIGATORIE (ART. 29 C.C.N.L. 2006-09)



Attività individuali

preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

correzione dei compiti;

rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri, modalità e strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

Attività obbligatorie

scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;

accoglienza e vigilanza degli alunni (il docente è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni dalla scuola).

MOBILITÀ/ASSEGNAZIONE PROVVISORIA



Per i docenti neo-immessi in ruolo è **previsto il vincolo di permanenza nella scuola di titolarità** (*articolo 399, comma 3 del D.lgs. n. 297/94 e attualmente specificato nell'articolo 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, così come modificati dall'art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022. n. 79*)

Su questo punto la UIL Scuola ha espresso la netta contrarietà su tutto l'impianto dei «blocchi» che non può essere deciso con un decreto, che oltretutto dovrebbe riguardare esclusivamente i prossimi docenti assunti con il nuovo percorso di reclutamento previsto dallo stesso decreto (formazione in università e nuovi concorsi) e non quelli assunti nell'a.s. 2022/23. Inoltre, per la UIL Scuola la materia non può che essere esclusivamente contrattuale e regolata quindi dal prossimo Contratto sulla mobilità.

MOBILITÀ/ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Cosa prevedono le modifiche:

- I docenti immessi in ruolo **sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità**, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, **per tre anni scolastici**, compreso il periodo di prova.

il vincolo non si applica:

- In caso in caso di sovrannumero o esubero;
- Ai docenti beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo se la certificazione di disabilità grave è successiva al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
- Alle assegnazioni provvisorie/utilizzazioni provinciali;
- Per il conferimento di supplenze (art. 36 del CCNL 2007).

Per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo:

- Il blocco dei tre anni, previsto dal CCNI sulla mobilità che opera solo per i trasferimenti/passaggi, scatta solo se la scuola ottenuta è stata espressa nel modulo-domanda con codice puntuale di scuola.